

Deliberazione 27 marzo 2007, n. 73/07

Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 al fine dell'avvio dei nuovi sistemi di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06)
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 183/06 (di seguito: deliberazione n. 183/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2006, n. 253/06 (di seguito: deliberazione n. 253/06)
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006 n. 314/06 (di seguito: deliberazione n. 314/06);
- il regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine (di seguito: PCE), verificato positivamente con determinazione del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007;
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) protocollo n. TE/P2007002082 del 22 febbraio 2007 (protocollo Autorità n. 4630 del 26 febbraio 2007) contenente le modifiche al Codice di Trasmissione e Dispacciamento (di seguito: Codice di Rete) a seguito della deliberazione n. 111/06 (di seguito: lettera 22 febbraio 2007);
- la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: il Gestore del mercato elettrico) del 19 marzo 2007, protocollo Autorità n. 7262 del 23 marzo 2007, contenente le Disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF)

della PCE e i corrispettivi di accesso alla medesima piattaforma (di seguito: lettera 23 marzo 2007).

Considerato che:

- con deliberazione n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata, l'Autorità ha fissato le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico (di seguito: condizioni di dispacciamento);
- la deliberazione n. 111/06, come modificata dalla deliberazione n. 253/06, con decorrenza 1 aprile 2007 sostituisce interamente la deliberazione n. 168/03, determinandone la conseguente abrogazione;
- rispetto alla deliberazione n. 168/03, la deliberazione n. 111/06 introduce la piattaforma per conti energia (di seguito: PCE), lasciando sostanzialmente inalterate tutte le altre condizioni per il servizio di dispacciamento;
- a seguito della lettera 22 febbraio 2007, sono stati richiesti a Terna ulteriori approfondimenti in merito alle modifiche del Codice di Rete in materia di garanzie richieste agli utenti del dispacciamento;
- a seguito della lettera 23 marzo 2007 è emersa la necessità di richiedere approfondimenti al Gestore del mercato elettrico in merito ai corrispettivi di accesso alla PCE;
- il Gestore del mercato elettrico non ha ancora avviato le procedure di accreditamento degli operatori sulla PCE;
- alcuni operatori hanno incontrato problemi tecnici e difficoltà operative nell'effettuare i primi test del sistema informatico della PCE, segnalandoli all'Autorità e lamentando in particolare i frequenti aggiornamenti del medesimo e la conseguente impossibilità di effettuare delle simulazioni continuative del suo funzionamento;
- molti operatori lamentano problemi procedurali per il rilascio delle garanzie finanziarie nei confronti di Terna;
- successivamente all'emanazione della deliberazione n. 111/06, con le deliberazioni n. 165/06, n. 183/06 e n. 314/06, l'Autorità ha apportato delle modifiche alle condizioni di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 168/03, prolungando, nel contempo, per l'anno 2007 le disposizioni transitorie previste per l'anno 2006;
- le modifiche e le disposizioni transitorie di cui al precedente alinea sono funzionali alla corretta erogazione del servizio di dispacciamento; e che, in assenza di un intervento dell'Autorità in materia, esse, non essendo incorporate nell'allegato A alla deliberazione n. 111/06, cesserebbero di produrre effetti con decorrenza 1 aprile 2007;
- il mantenimento del sistema delle offerte integrative di Terna di cui all'articolo 48.2 della deliberazione n. 168/03 potrebbe incrementare i costi sostenuti da Terna per il servizio di dispacciamento in presenza dell'apertura del mercato di aggiustamento ai punti di dispacciamento in prelievo, prevista a regime dalle condizioni di dispacciamento di cui alla deliberazione n 111/06.

Ritenuto opportuno:

- fornire a tutti gli operatori interessati tempo sufficiente per le procedure di accreditamento sulla PCE e per la fase di prove della nuova piattaforma;
- completare con Terna e il Gestore del mercato elettrico gli approfondimenti relativi al sistema di garanzie proposto da Terna come allegato al Codice di rete e al sistema dei corrispettivi di accesso alla PCE, prima dell'avvio delle transazioni commerciali sulla PCE medesima;
- confermare, di conseguenza, l'avvio della PCE in data 1 aprile 2007, tuttavia limitandone la produzione di effetti alle sole transazioni riferite a periodi rilevanti a partire dall' 1 maggio 2007;
- nelle more della piena operatività della PCE, prolungare la validità della deliberazione n. 168/03 fino al 30 aprile 2007;
- confermare la validità delle misure e le condizioni transitorie di cui alle deliberazioni n. 165/06, n. 183/06 e n. 314/06, incluso il sistema delle offerte integrative;
- integrare di conseguenza le condizioni di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 con le misure e le condizioni transitorie di cui al precedente alinea;
- a seguito della conferma del sistema delle offerte integrative, mantenere per tutto l'anno 2007 il divieto di partecipazione al mercato di aggiustamento per i punti di dispacciamento in prelievo e, di conseguenza, prolungare il funzionamento della piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo di cui alla deliberazione n. 168/03 per tutto l'anno 2007

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - a. al punto 2 le parole “a decorrere dall'1 aprile 2007” sono sostituite dalle parole “a decorrere dall'1 maggio 2007”;
 - b. al punto 4 dopo le parole “produca effetti dall'1 aprile 2007” sono inserite le parole “limitatamente alle transazioni riferite a periodi rilevanti a partire dall'1 maggio 2007. Per le transazioni riferite a periodi rilevanti anteriori all'1 maggio 2007 continuano a valere le disposizioni di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003 n. 168/03”;
2. di modificare a decorrere dall'1 aprile 2007 l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea “**•unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento” è sostituito dall'alinea: “**•unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini dell'abilitazione alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica”;

- b. all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea • **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** le parole “delle biomasse,” sono soppresse;
- c. all'articolo 14, dopo il comma 14.7 sono inseriti i seguenti commi:
 - 14.8 Con riferimento alle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 rilevanti, il soggetto che ha concluso con il gestore di rete la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 trasmette all'Acquirente Unico, entro le ore 9:00 di ogni giorno, i programmi di immissione per ciascuna ora del secondo giorno successivo, per ognuna delle suddette unità, nel rispetto dei principi di cui al comma 14.6.
 - 14.9 I programmi trasmessi ai sensi del precedente comma sono utilizzati dall'Acquirente Unico ai fini di quanto previsto al comma 18.5.”
- d. all'articolo 18, comma 18.5, dopo le parole “per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.” sono aggiunte le parole “Con riferimento a tali punti di dispacciamento non è consentito presentare offerte nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.”;
- e. all'articolo 35, dopo il comma 35.5, è inserito il seguente comma:

“35.6 Terna rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 35.2, con riferimento ai punti di dispacciamento nella titolarità del medesimo utente, entro gli stessi termini e con le stesse modalità con cui rende disponibile il prelievo residuo d'area ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 118/03.”;
- f. all'articolo 37, il comma 37.1, è sostituito dal seguente:

“37.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.”;
- g. all'articolo 37, dopo il comma 37.5, è inserito il seguente comma:

“37.6 L'assegnazione del codice alfanumerico di cui al comma 37.1 ad un punto di prelievo corrispondente ad un cliente del mercato libero deve essere comunicata dall'impresa distributtrice all'utente del dispacciamento responsabile di tale punto, indicandone la corrispondenza con la codifica utilizzata precedentemente, entro i termini previsti ai fini della comunicazione di cui al comma 37.4 e con separata evidenza.”;
- h. dopo l'articolo 38, comma 38.3, è inserito il seguente comma:

“38.3 bis Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia, pagano a Terna se negativi, ovvero ricevono da Terna se positivi, i corrispettivi di cui al comma 43.4.”
- i. all'articolo 39, il comma 39.4, è sostituito dal seguente:

- “39.4 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la differenza tra:
- i. la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati in ciascuna macrozona e;
 - ii. le offerte di acquisto e di vendita formulate da Terna ai sensi dei commi 70.3 e 70.4 relative alla medesima macrozona.”
- j. all’articolo 40, comma 40.3, lettera a), punto i) le parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento” sono sostituite dalle parole “nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene”;
 - k. all’articolo 40, comma 40.3 lettera a), punto ii) le parole “nella medesima zona” sono sostituite dalle parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento”;
 - l. all’articolo 40, comma 40.4, lettera b), punto i) le parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento” sono sostituite dalle parole “nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene”;
 - m. all’articolo 40, comma 40.4, lettera b), punto ii) le parole “nella medesima zona” sono sostituite dalle parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento”;
 - n. all’articolo 40, comma 40.5, lettera a), punto i) le parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento” sono sostituite dalle parole “nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene”;
 - o. all’articolo 40, comma 40.5, lettera a), punto ii) le parole “nella medesima zona” sono sostituite dalle parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento”;
 - p. all’articolo 40, comma 40.5, lettera b), punto i) le parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento” sono sostituite dalle parole “nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene”;
 - q. all’articolo 40, comma 40.5, lettera b), punto ii) le parole “nella medesima zona” sono sostituite dalle parole “nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento”;
 - r. all’articolo 43, comma 43.4, le parole “dell’Acquirente Unico” sono sostituite dalle parole “del gestore di rete che ritira l’energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l’energia”;
 - s. all’articolo 43, comma 43.5, il punto a) è soppresso;
 - t. l’articolo 44 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 44

Corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 44.1 Entro il giorno venticinque (25) del primo mese di ciascun trimestre Terna calcola la somma algebrica fra:
- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel trimestre precedente per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all’Articolo 40, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all’Articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all’Articolo 42;

- b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel trimestre precedente per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 60 e 61;
 - c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo, terzo e quarto mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 33.6 e 36.3 relativamente al corrispettivo CAPD;
 - d) i proventi maturati da Terna nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 44.5;
 - e) eventuali oneri in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04, riferiti al trimestre precedente.
- 44.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna determina una stima del valore della somma dei saldi di cui al comma 44.1, lettere da a) a c), relativi al trimestre in corso.
- 44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna pubblica il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, pari al rapporto fra:
- a) la somma algebrica tra la somma di cui al comma 44.1 e la stima di cui al comma 44.2;
 - b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in corso.
- 44.4 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 44.3, Terna adegua la somma di cui alla lettera a) del medesimo comma tenendo conto di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione.
- 44.5 Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di competenza, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.3 relativo al trimestre cui il mese di competenza appartiene e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nello stesso mese.”;
- u. all'articolo 59, comma 59.2, lettera a), dopo le parole “le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento” sono aggiunte le parole “in ciascun ambito geografico”;
 - v. all'articolo 59, comma 59.2, lettera a), la parola “riserva” è sostituita dalla parola “dispacciamento”;
 - w. all'articolo 60, il comma 60.1 è sostituito dal seguente comma:
“60.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a).”;
 - x. all'articolo 60, comma 60.2, lettera b), le parole “ai partecipanti al mercato” sono sostituite dalle parole “agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate”;

- y. all'articolo 60, comma 60.2, lettera c), le parole “ai partecipanti al mercato” sono sostituite dalle parole “agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate”;
- z. all'articolo 60, comma 60.3, dopo le parole “tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione” sono aggiunte le parole “per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato”.
- aa. all'articolo 60, dopo il comma 60.3, sono aggiunti i seguenti commi:
 - “60.4 L'utente del dispacciamento di un'unità di consumo abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza dell'unità di consumo per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato.
 - 60.5 In deroga a quanto previsto al comma 60.1, Terna ha facoltà di concludere contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a), purché le modalità tecniche, economiche e procedurali adottate per la conclusione dei medesimi siano conformi agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 60.2, lettere da a) a d) e siano state approvate dall'Autorità secondo la procedura di cui al comma 60.6.
 - 60.6 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 60.5, Terna trasmette preventivamente all'Autorità proposte recanti le modalità tecniche, economiche e procedurali che la medesima società intende adottare per la conclusione di contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a). L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa da Terna entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.”;
- bb. all'articolo 64, comma 64.6, le parole “post-MSD-ex-ante” sono sostituite dalle parole “vincolante modificato e corretto di immissione”;
- cc. dopo l'articolo 69 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 70

Disposizioni relative all'anno 2007

- 70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007
- 70.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.
- 70.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,02.
- 70.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del

giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,98.

- 70.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 70.3 e 70.4 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:
- a) la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e;
 - b) la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di vendita.
- 70.6 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 70.3, 70.4 e 70.5, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità.
- 70.7 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 70.3 e 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 44.
- 70.8 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.
- 70.9 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
- 70.10 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
 - b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.”;

Articolo 71

Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo

- 71.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.

- 71.2 Gli operatori di mercato non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento riferite a punti di dispacciamento per unità di consumo.
- 71.3 Il Gestore del mercato elettrico mette a disposizione degli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo una piattaforma per la comunicazione di scambi bilaterali di energia elettrica tra unità di consumo, ai fini della variazione dei programmi post MGP cumulati di prelievo. La comunicazione di tali scambi può avvenire entro i termini stabiliti dal Gestore del mercato elettrico. La variazione dei programmi può avvenire esclusivamente in seguito ad uno scambio bilaterale della stessa quantità di energia elettrica tra punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alla stessa zona geografica.
- 71.4 Gli operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica tra punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alla stessa zona, presentando sulla piattaforma, rispettivamente, un'offerta di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di acquisto virtuale senza indicazione di prezzo, le quali abbiano ad oggetto la stessa quantità di energia elettrica, pena la non validità dello scambio.
- 71.5 La somma delle offerte di vendita relative a ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo deve essere pari o inferiore al programma post-MGP cumulato di prelievo riferito al medesimo punto di dispacciamento
- 71.6 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica devono indicare nelle rispettive offerte lo stesso codice alfanumerico, pena la non validità dello scambio.
- 71.7 La comunicazione di uno scambio bilaterale di energia non determina alcuna partita economica tra l'operatore ed il Gestore del mercato elettrico.
- 71.8 Alla chiusura del termine per la comunicazione degli scambi bilaterali di energia, il Gestore del mercato elettrico determina per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo il rispettivo programma finale di prelievo, dato dalla somma tra il programma post-MGP cumulato di prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del presente articolo. Il programma finale di ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo, valido ai fini del calcolo degli sbilanciamenti effettivi, viene comunicato dal Gestore del mercato elettrico ai relativi utenti del dispacciamento e a Terna per la registrazione nel conto di Sbilanciamento Effettivo in sostituzione del programma post_MA di prelievo.

Articolo 72

Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2007

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.
- 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto

di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 30, comma 30.4, lettera b).

- 72.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 72.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 38 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 36 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
- 72.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 72.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.
- 72.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.

Articolo 73

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico

- 73.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 73.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
 - 73.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.”;
- 3. di conferire mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità affinché verifichi, anche attraverso la consultazione informale degli operatori, il corretto svolgersi delle procedure di avvio della PCE nel mese di aprile 2007 nonché la piena operatività della medesima a decorrere dall'1 maggio 2007 e, conseguentemente, ne riferisca all'Autorità;
 - 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 2.;
 - 5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

27 marzo 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis